



C.F./P.I.V.A. 00484760301

TEL.0432/889004

COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO

C.A.P. 33010

PROVINCIA DI UDINE

FAX 0432/889739

**REGOLAMENTO PER
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE**

Approvato con deliberazione giuntale n° 80 del 20.05.2008.

Art.1
(Oggetto, finalità, ambito applicativo)

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alla legge, allo Statuto e ai criteri generali fissati dal Consiglio Comunale, il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti esterni all'Ente.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "incarichi di studio e/o di ricerca" gli incarichi che hanno ad oggetto analisi, approfondimenti e verifiche su un oggetto determinato ovvero che consistono in approfondimenti d'insieme finalizzati alla conoscenza e comprensione di determinati fenomeni tecnici, sociali, culturali, economici e organizzativi; tali incarichi si sostanziano nella consegna di una relazione finale scritta nella quale vanno illustrati i risultati dello studio e/o della ricerca e le soluzioni proposte;
 - b) per "incarichi di consulenza" gli incarichi che possono assumere contenuto diverso (soluzione di questioni e problemi controversi, resa di pareri, consulenze legali stragiudiziali, tecniche, tributarie o contabili ecc.), che sono volti alla redazione di valutazioni tecniche o all'acquisizione di supporti specialistici per permettere all'Amministrazione di costruire autonomamente un proprio percorso valutativo, al fine di adottare una decisione per risolvere un problema di pianificazione e/o di programmazione o di carattere operativo/gestionale;
 - c) per "collaborazioni coordinate e continuative" gli incarichi ad alto contenuto professionale che si concretizzano in una prestazione d'opera prevalentemente personale, con caratteristiche di continuità e di coordinamento da parte del Comune, comunque non a carattere subordinato;
 - d) per "collaborazioni occasionali" gli incarichi di lavoro autonomo aventi ad oggetto prestazioni d'opera di contenuto anche diverso da quelle di cui ai precedenti punti a) e b) e non aventi le caratteristiche di continuità e coordinamento di cui al precedente punto c), bensì caratterizzate dal fatto che spesso si esauriscono in una sola azione o prestazione;
 - e) per "prestatore d'opera" o "incaricato" si intende il soggetto esterno all'amministrazione cui la stessa conferisce incarichi specifici.
3. Gli incarichi di cui al presente Regolamento costituiscono prestazioni di lavoro autonomo.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli incarichi previsti da specifiche norme di legge.
5. Sono altresì esclusi gli incarichi professionali per progettazione, direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie a norma di legge, finalizzati di norma alla realizzazione di opere pubbliche ovvero di atti di pianificazione urbanistica, per rilevazioni previste per legge (ad esempio indagini ISTAT), per componenti di commissioni di gara e/o concorso, per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio legale dell'Amministrazione, per la designazione di consulenti di parte in giudizi pendenti ovvero in accordi stragiudiziali, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative anche interne.
6. Sono inoltre esclusi gli incarichi relativi alle funzioni di controllo interno e per i gruppi di valutazione, per il conferimento dei quali trova applicazione la specifica normativa in vigore.
7. Ai fini del presente Regolamento sono escluse le attività configurabili come appalti di servizi, che restano disciplinati dalla vigente normativa, nonché dal Regolamento comunale per l'acquisizione dei beni e servizi e la realizzazione di lavori in economia.
8. Non rientrano infine nell'ambito del presente regolamento le attività di studio e/o ricerca che costituiscono presupposto di una attività professionale che sfocerà nella redazione di piani/progetti.

Art. 2
(Disposizioni generali)

1. Il Comune, in conformità ai principi generali in materia di pubblico impiego, utilizza e valorizza le risorse tecnico – professionali interne.
2. A tal fine l'Amministrazione comunale promuove ogni forma di integrazione e coordinamento tra i diversi uffici e servizi, per favorire l'apporto tecnico, amministrativo e giuridico dei propri funzionari, ancorché appartenenti a diverse strutture organizzative.
3. Il Direttore Generale, o qualora non nominato, il Segretario Generale, assicura il coordinamento per il conseguimento delle finalità prima indicate.

Art. 3

(Presupposti per il conferimento di incarichi esterni)

1. In deroga al principio di valorizzazione e prevalenza delle risorse interne di cui al precedente art. 2, il Comune può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a soggetti esterni all'Ente, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) necessità di disporre di prestazioni altamente qualificate e inesistenza di specifiche figure professionali tra il personale dipendente ovvero impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne all'Ente con riferimento alla indifferibilità di altri impegni di lavoro, previa l'effettuazione di una reale ricognizione ;
 - b) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione;
 - c) l'incarico o la collaborazione deve essere inserito negli atti di programmazione approvati dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del T.U. 267/00;
 - d) l'incarico deve essere circoscritto ad un periodo di tempo limitato e prorogabile solo in presenza di eventi straordinari ed eccezionali e comunque, previa valutazione dell'interesse pubblico da perseguire;
 - e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo e oggetto della collaborazione/incarico, nonché il relativo compenso, che deve corrispondere a criteri di proporzionalità rispetto all'utilità conseguibile dall'amministrazione;
 - f) deve essere acquisita l'attestazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario/Amministrativo circa il rispetto del limite di spesa stabilito dal successivo art. 10;
 - g) devono essere acquisiti, ove previsti, i pareri preventivi richiesti da disposizioni legislative o regolamentari
2. Le condizioni sopra elencate devono essere esplicitate nell'atto con cui viene disposto l'incarico.
3. E' vietato fare ricorso ad incarichi a soggetti esterni quando ciò possa dar luogo ad illegittime duplicazioni in relazione a precedenti incarichi conferiti ad altri soggetti esterni aventi contenuto identico o simile, in corso di espletamento.

Art. 4

(Requisiti dei soggetti esterni)

1. Per poter ricoprire gli incarichi o prestare le collaborazioni di cui al presente regolamento occorre
 - a) essere in possesso di adeguata esperienza professionale, nonché di "particolare e comprovata specializzazione universitaria", intendendosi per tale il possesso della laurea magistrale ai sensi del nuovo ordinamento universitario, ferma restando l'equiparazione prevista per la laurea del vecchio ordinamento; non sono tuttavia da escludere altre

specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale;

b) non essere titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione comunale, nonché in società a partecipazione comunale;

c) non essersi resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione;

d) non essersi resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione Comunale;

e) non aver riportato sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati che comporterebbero rispettivamente l'estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per il dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi della normativa vigente;

f) non aver riportato sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle normative vigenti;

g) non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero non aver in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;

Art. 5

(Procedura per l'affidamento di incarichi e collaborazioni)

1. Il Responsabile del Servizio interessato al conferimento degli incarichi, espletata la verifica di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. a) del presente Regolamento, procede, fatto salvo quanto previsto al successivo art.6 comma 3, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarico, mediante procedure comparative atte a valutare gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base dei criteri che risulteranno di volta in volta più opportuni.
2. A titolo esemplificativo si elencano i seguenti criteri:
 - esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso l'Ente o altri enti, con facoltà di richiedere anche colloqui di approfondimento;
 - caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - valutazione economica del compenso professionale offerto.
3. In relazione alle peculiarità dell'incarico, il Responsabile può definire ulteriori criteri di selezione.
4. La procedura di valutazione è contenuta in un sintetico verbale, conservato agli atti del Servizio competente.

Art. 6

(Individuazione dei soggetti da selezionare)

1. Il Responsabile del Servizio competente a conferire gli incarichi procede all'individuazione dei soggetti esterni da selezionare, direttamente tra un numero di soggetti non inferiore a tre (se sussistono e sono noti in tal numero i soggetti idonei) per incarichi di importo non superiore a € 20.000,00 (al netto di oneri fiscali e previdenziali), ovvero, per importi

- superiori o ove non siano noti all'ufficio soggetti idonei, mediante avviso pubblico, affisso per 10 giorni all'albo pretorio e inserito sul sito internet.
2. L'avviso pubblico o la lettera d'invito devono comunque evidenziare:
 - a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
 - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - c) la sua durata;
 - d) il compenso previsto;
 - e) le professionalità richieste;
 - f) le modalità selettive previste;
 - g) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.
 3. Il Responsabile del Servizio competente procede altresì ad affidamenti diretti nei seguenti casi:
 - a) per incarichi o collaborazioni aventi natura episodica, caratterizzati da un rapporto "intuitu personae" che garantisce il raggiungimento del fine e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientrante nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del DLgs. 165/01, il cui compenso si ponga entro il tetto massimo di spesa di € 5.000,00 (al netto di oneri fiscali e previdenziali);
 - b) per casi di particolare urgenza non dipendenti da cause imputabili all'Amministrazione;
 - c) per incarichi inerenti prestazioni di natura artistica o culturale ovvero competenze specialistiche non comparabili;
 - d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre Amministrazioni Pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - e) per incarichi di prosecuzione e completamento di un'unica iniziativa o progettazione, allorquando si renda necessario rispettare criteri di omogeneità e continuità nello svolgimento di essa;
 - f) quando non sia pervenuta alcuna offerta a seguito delle procedure di selezione di cui al comma 1.

Art. 7

(Contenuto del disciplinare di incarico o del contratto di collaborazione)

1. Il rapporto tra l'Amministrazione comunale e l'incaricato viene regolato mediante apposito disciplinare di incarico o con contratto di collaborazione, nel quale devono essere indicati:
 - a) l'oggetto dell'incarico e/o della collaborazione;
 - b) la tempistica di esecuzione, anche articolata per fasi, e la penale applicabile in caso di ritardo;
 - c) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - d) i criteri e le modalità in base ai quali si potrà procedere alla verifica circa la qualità della prestazione o del servizio svolto;
 - e) i casi specifici in cui il Comune ha facoltà di risolvere il contratto ovvero revocare l'affidamento, oltre alle modalità di utilizzo del lavoro già effettivamente eseguito dal professionista al momento della risoluzione o della revoca;
 - f) il diritto del Comune di utilizzare in modo pieno ed esclusivo lo studio, gli elaborati e quanto altro sia frutto dell'incarico e/o della collaborazione;
 - g) una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per le ipotesi in cui la prestazione non sia eseguita secondo le modalità prestabilite e per i casi in cui l'incaricato abbia in essere o assuma altri incarichi professionali comunque incompatibili, formalmente o sostanzialmente, con l'incarico affidato;
 - h) per incarichi di una certa rilevanza anche economica potrà essere richiesta al

professionista una polizza assicurativa per gli eventuali rischi legati all'attività oggetto dell'incarico;

Art. 8
(Forma degli incarichi)

1. Gli incarichi, le consulenze e le collaborazioni di cui al presente regolamento possono assumere la veste di incarichi professionali ovvero di collaborazioni occasionali, a seconda che l'esercizio dell'attività svolta sia o meno subordinata all'iscrizione in albi professionali, in tutti i casi in cui le prestazioni d'opera o intellettuali che ne costituiscono l'oggetto si caratterizzano per l'episodicità e l'assenza di continuità, esaurendosi spesso in una sola azione o prestazione.
2. Nei casi in cui le prestazioni d'opera o intellettuali che costituiscono l'oggetto dell'incarico o della collaborazione sono caratterizzate dalla continuità e dalla necessità di un coordinamento spazio-temporale con l'organizzazione comunale, al fine di valutarne la esatta rispondenza con gli obiettivi prefissati, esse assumono la veste di collaborazioni coordinate e continuative.
3. Il Responsabile di servizio che si appresta al conferimento di un incarico valuta in relazione a quanto disposto ai commi 1 e 2 la natura dello stesso approntando i diversi adempimenti fiscali e contributivi.

Art. 9
(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il Responsabile del Servizio che ha disposto l'incarico o la collaborazione verifica, anche periodicamente in relazione alle eventuali fasi di lavoro ove si tratti di collaborazione coordinata e continuativa, il corretto svolgimento dell'incarico, valutando la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.
2. Qualora i risultati forniti risultino non conformi a quanto richiesto e/o a quanto pattuito nel disciplinare di incarico o nel contratto di collaborazione, il Responsabile può richiedere all'incaricato di integrare i risultati entro un termine non superiore a 90 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati forniti risultino solo parzialmente non conformi il Responsabile può richiedere all'incaricato di integrare gli stessi entro un termine non superiore a 90 giorni, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente pattuito risolvendo parzialmente il rapporto.

Art. 10
(Limiti della spesa per incarichi e consulenze)

1. La spesa annua complessiva per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, unitamente alla spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato, non deve superare il parametro valido ai fini dell'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15%.
2. La spesa annua complessiva per il conferimento degli incarichi di consulenza, studi e ricerche e di altre collaborazioni occasionali non può superare il 5 % del totale della spesa corrente, come accertato nell'ultimo rendiconto approvato.
3. I limiti di cui sopra si intendono al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge.
4. Non concorrono al raggiungimento dei limiti sopra indicati le spese per gli incarichi connessi con progetti e iniziative specifiche finanziate o co-finanziate da altre Pubbliche

Amministrazioni o dall'Unione Europea, ovvero con fondi straordinari di bilancio (avanzo di amministrazione, mutui, alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali ecc.).

Art. 11
(Efficacia e controlli degli atti di affidamento)

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento divengono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet del Comune del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso pattuito.
2. A tal fine il Responsabile di Servizio che ha proceduto all'affidamento provvede all'inserimento sul sito web del provvedimento per la durata di 10 giorni, certificandone anche con mezzi informatici, l'avvenuta pubblicazione e annotandola sul disciplinare d'incarico o sul contratto. Le medesime forme di pubblicità sono eseguite all'albo pretorio dell'Ente.
3. Gli atti di impegno di importo superiori a € 5.000,00, (al netto di oneri fiscali e previdenziali) relativi a collaborazioni, studi, ricerche, consulenze, indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla loro adozione, a cura del Servizio Finanziario Amministrativo, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23.12.2005 n. 266.

Art. 12
(Pubblicità degli atti di affidamento)

1. L'amministrazione rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicazione, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, sul sito internet istituzionale e all'Albo pretorio degli elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa nel semestre precedente.
2. Gli elenchi contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore, l'oggetto, la durata ed il compenso.
3. Per ottemperare agli obblighi prima indicati, è istituito presso il Servizio Finanziario-Amministrativo un registro cronologico degli incarichi esterni in cui dovranno essere annotati i singoli provvedimenti di conferimento, su segnalazione del Servizio che li ha disposti.

Art. 13
(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento integra e modifica le previsioni del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente.
2. Entro 30 giorni dalla sua adozione da parte della Giunta Comunale lo stesso è trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3 comma 57 della L.244/07.